

(N. 1129)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 31 maggio 1950 (V. Stampato N. 520-43) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1950

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazione degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralecia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono straleciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al 1° comma, alle parole: “delle istituzioni pubbliche di beneficenza”, sono sostituite le seguenti: “destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3”.

Al 3° comma, alle parole: “gli istituti pubblici di beneficenza”, sono sostituite le seguenti: “i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3”.

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

«Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono: quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza

od assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli, purchè gli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari ».

Art. 2.

Il decreto legislativo 29 maggio 1947, numero 649, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — « Al 4° comma, le parole: “istituti pubblici di beneficenza”, sono sostituite con le seguenti: “proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
PRESIDENZIALE

27 GIUGNO 1946, N. 35

Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonché alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili.

Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le limitazioni suddette.

Ove le autorità ecclesiastiche o gli istituti pubblici di beneficenza ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne la ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari.

Art. 2.

Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assi-

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonché alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellamee simili.

Identico.

Ove le autorità ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne la ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari.

Art. 2.

Identico.

curare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico.

Degli edifici sopradetti si considerano far parte i locali, preesistenti ed ammessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici adde-
detti al servizio delle chiese.

Art. 3.

Gli edifici destinati ad uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonché la idoneità al raggiungimento dei loro fini.

Ar. 4.

L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui allo articolo 2 è subordinata alla richiesta ed al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti ecclesiastici.

Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione della autorità diocesana dalla quale risulti che trattisi di chiese aventi i requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 5.

I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capo-

Art. 3.

Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono : quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli, purchè gli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

verso dell'articolo 1, devono essere comunicati alla competente autorità diocesana per il preventivo nulla osta.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere caso per caso, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, anche agli ordinari diocesani dietro loro richiesta la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.

La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'articolo 3 può essere data in concessione, a termini della legge stessa, anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Nei casi in cui si faccia luogo a concessioni, a sensi dei precedenti commi, le spese generali di amministrazione e quelle per la compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza dei lavori, da rimborsare al concessionario, sono stabilite nella misura costante del 2 per cento dei lavori.

Art. 7.

Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti non superiori a 30, comprensive di capitale e di interesse, dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile secondo e prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provvede ai capitali necessari per l'esecuzione dell'opera. In tal caso, ove le somme siano state versate per importo non superiore ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata anche se l'opera non si completa od il concessionario decada dalla concessione.

Art. 8.

Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente articolo 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

dei lavori pubblici disporre il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili

La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e, se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre il bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

29 MAGGIO 1947, N. 649

Emendamenti al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

Art. 1.

Il 2° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 35, è modificato come appresso:

« Sono inoltre considerati edifici di culto agli effetti sopradetti i campanili, i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese sopradette purchè adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche ai fabbricati destinati ad uso di seminari danneggiati o distrutti da fatti bellici ».

Art. 2.

L'articolo 6 del citato decreto legislativo presidenziale è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2 a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, con preferenza all'Ordinario diocesano.

Ove la concessione sia chiesta da altri sarà sentito l'Ordinario diocesano.

La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'articolo 3 può essere data in concessione a termine della legge stessa anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza saranno rimborsate al concessionario nella misura costante del 5 per cento sull'am-

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'articolo 3 può essere data in concessione a termine della legge stessa anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, che ne facciano richiesta.

Identico.

montare consuntivo dei lavori. Ove ha la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione la percentuale sarà del 3 per cento ».

Art. 3.

L'articolo 7 del citato decreto legislativo presidenziale è sostituito dal seguente:

« Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti e non superiori a trenta comprensive di capitale e interesse, dopo il collaudo dei lavori e anche in corso di opera in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile, corredati dallo stato di avanzamento dei lavori, in misura non eccedente i nove decimi dell'importo dei lavori eseguiti.

Le spese di progettazione potranno essere corrisposte al concessionario dopo l'approvazione dei progetti in misura non eccedente il 2 per cento dell'ammontare previsto dei lavori, ferma restando la percentuale complessiva del 5 per cento di cui all'articolo 6.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno, in tutto o in parte, a favore di chi provvede i capitali necessari all'esecuzione dell'opera.

In tal caso le annualità restano vincolate a favore del cessionario e del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata entro il limite peraltro di nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori ».

Art. 3.

Identico.